



# COMUNE DI SARACENA

(Provincia di Cosenza)

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI AD ESSI ASSIMILATI**

## **TITOLO I - PRINCIPI GENERALI**

Articolo 1 - Privativa

Articolo 2 - Oggetto del Regolamento

Articolo 3 - Finalità

Articolo 4 - Definizioni

Articolo 5 - Classificazione dei rifiuti

Articolo 6 - Esclusioni

## **TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI**

### **CAPO I - Disposizioni generali**

Articolo 7 - Finalità e obiettivi della gestione

Articolo 8 - Competenze del Comune

Articolo 9 - Criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

Articolo 10 - Obblighi degli utenti domestici e dei produttori dei rifiuti speciali assimilati agli urbani.

Articolo 11 - Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali non assimilati

Articolo 12 - Gestione dei servizi di raccolta differenziata

Articolo 13 - Tassa per la raccolta, il trasporto ed il trattamento dei rifiuti urbani e assimilati

### **CAPO II - Conferimento dei rifiuti**

Articolo 14 - Conferimento differenziato dei rifiuti

Articolo 15 - Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati

Articolo 16 - Modalità di conferimento

Articolo 17 - Centri di raccolta

Articolo 18 - Conferimento e compostaggio della frazione umida

Articolo 19 - Conferimento dei rifiuti urbani ingombranti

Articolo 20 - Rifiuti cimiteriali

Articolo 21 - Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

Articolo 22 - Conferimento di materiali inerti di origine domestica

Articolo 23 - Conferimento dei veicoli a motore e rimorchi in demolizione e loro parti

Articolo 24 - Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi (R.U.P.)

Articolo 25 - Conferimento di rifiuti speciali non assimilati agli urbani

### **CAPO III - Raccolta e trasporto dei rifiuti**

Articolo 26 - Disposizioni sulla raccolta

Articolo 27 - Disposizioni sul trasporto dei rifiuti e loro pesata

Articolo 28 - Rimozione dei rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili

Articolo 29 - Abbandono di rifiuti

## **TITOLO III - IGIENE URBANA E DEL TERRITORIO**

### **CAPO I - Servizi di igiene urbana**

Articolo 30 - Aree in cui viene svolto il servizio e prescrizioni di carattere generale

Articolo 31 - Raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani esterni

Articolo 32 - Modalità e frequenza della raccolta

Articolo 33 - Norme relative alle modalità di raccolta domiciliare (porta a porta)

Articolo 34 - Norme relative ai contenitori stradali

Articolo 35 - Modalità di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani

### **CAPO II - Igiene del suolo pubblico**

Articolo 36 - Cestini portarifiuti e altri contenitori

Articolo 37 - Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per mercati e manifestazioni pubbliche

Articolo 38 - Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici

Articolo 39 - Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti

Articolo 40 - Esercizi stagionali

Articolo 41 - Attività di carico e scarico di merci e materiali

Articolo 42 - Carogne di animali

Articolo 43- Animali

Articolo 44 - Pulizia delle griglie e dei pozzetti stradali

Articolo 45 - Altri servizi di pulizia

Articolo 46 - Sgombero della neve

Articolo 47 - Obblighi dei frontisti in caso di neviccate

### **CAPO III - Igiene del territorio**

Articolo 48 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e raccolta rifiuti

Articolo 49 - Pulizia dei terreni non edificati e raccolta dei rifiuti

## **TITOLO IV - CONTROLLI, SANZIONI E NORME FINALI**

Articolo 50 - Controlli

Articolo 51 - Sanzioni

Articolo 52 - Entrata in vigore e Norme transitorie

**Allegato 1** – Lista codici CER rifiuti assimilati

**Allegato 2** - Categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 151/2005

**Allegato 2B** - Esempi di prodotti che devono essere presi in considerazione ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 151/2005

## **TITOLO I - PRINCIPI GENERALI**

### **Articolo 1 - Privativa**

1. Il Comune provvede alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati in regime di privativa, nelle forme di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.
2. Tutti i produttori di rifiuti urbani, siano essi domestici o assimilati, sono utenti del servizio comunale espletato dal soggetto gestore, come più avanti definito, e pertanto soggetti alla relativa tassa o tariffa, salve le eccezioni previste dallo stesso regolamento.

### **Articolo 2 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina della gestione integrata dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali ad essi assimilati e gli obblighi dei produttori e/o conferitori di tali rifiuti. Prevede inoltre disposizioni per l'igiene urbana e del territorio.
2. Il regolamento è adottato ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, in coerenza con i principi e le disposizioni del piano regionale e delle linee guida per il potenziamento della raccolta differenziata.
3. Il presente regolamento, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabilisce in particolare:
  - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
  - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
  - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
  - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) D. Lgs. 152/06;
  - e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) D. Lgs. 152/06, ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) D. Lgs. 152/06.

### **Articolo 3 - Finalità**

1. L'intero ciclo della gestione dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:
  - a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, per l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli e garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie;
  - b) deve essere evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
  - c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
  - d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
  - e) devono essere promosse iniziative e sistemi tendenti a ridurre la produzione di rifiuti, al riciclaggio degli stessi, o a riutilizzare e recuperare da essi materiali ed energia.
2. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti; nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario, nazionale e regionale, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga". A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.
3. Per conseguire le finalità e gli obiettivi del presente regolamento, il Comune adotta ogni opportuna azione avvalendosi anche di accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa con altri soggetti pubblici o privati. Pertanto sono incentivati ed agevolati gli interventi per prevenire la formazione dei rifiuti e conseguire la loro riduzione o il loro riciclaggio o recupero.

#### **Articolo 4 - Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni stabilite dall'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si specificano quelle di seguito riportate:
  - a) **sacchetto**: ogni contenitore non rigido in plastica o materiale biodegradabile e compostabile di capacità variabile fra i 10 litri e i 150 litri generalmente assegnato ad un singolo utente per la raccolta dei rifiuti urbani presso la propria abitazione o sede di attività, che può essere esposto sul area pubblica (area di conferimento) per lo svuotamento nei luoghi, negli orari e alle condizioni indicate dalla amministrazione comunale competente per territorio o dal soggetto gestore da questa incaricato della raccolta dei rifiuti;
  - b) **bidone**: ogni contenitore di capacità compresa fra i 5 litri e gli 80 litri, senza ruote, generalmente assegnato ad un singolo utente per la raccolta dei rifiuti urbani presso la propria abitazione o sede di attività, che può essere esposto sulla sede pubblica (area di conferimento) per lo svuotamento nei luoghi, negli orari e alle condizioni indicate dalla amministrazione comunale competente per territorio o dal soggetto gestore da questa incaricato della raccolta dei rifiuti;
  - c) **bidone carrellato**: ogni contenitore di capacità compresa fra gli 80 litri e i 480 litri generalmente con due ruote posto in luoghi pubblici o presso aree private destinato a contenere frazioni differenziate per poi essere prelevati dal servizio di raccolta pubblico;
  - d) **carta dei servizi**: l'atto che definisce gli standard del servizio e le garanzie per gli utenti;
  - e) **cassone scarrabile**: ogni contenitore rigido di grande capacità senza ruote trasportabile da motrici con pianale e gancio di traino e sollevamento. Questi contenitori sono dislocati nel centro di raccolta di cui la DM 8 aprile 2008. Possono essere aperti, con coperchio di chiusura e compattatori;
  - f) **centro di raccolta**: area presidiata, al servizio degli utenti, attrezzata per il conferimento e recupero senza trattamenti, di rifiuti urbani e assimilati, anche differenziati, ove si accede con orari e modalità prestabilite;
  - g) **conferimento**: le modalità con cui i rifiuti vengono trasferiti dal produttore e immessi nei dispositivi e attrezzature predisposte per la raccolta nella zona, ovvero esposti per il ritiro o consegnati al gestore;
  - h) **contenitore**: ogni recipiente rigido o morbido destinato alla raccolta dei rifiuti o di frazioni omogenee degli stessi collocato in sede pubblica o in area privata;

- i) **contenitore a bocca tarata:** ogni contenitore destinato alla raccolta dei rifiuti con coperchio generalmente bloccato o chiuso con serratura dotato di una feritoia per l'inserimento di rifiuti di dimensioni limitate proporzionate alla tipologia di rifiuto che deve ricevere;
- j) **contratto di servizio:** l'atto che definisce i rapporti tra l'Ente affidatario e il soggetto gestore;
- k) **frazione organica e vegetale:** rifiuto biodegradabile di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
- l) **frazione non riciclabile (indifferenziato):** rifiuto non destinato alla raccolta differenziata, anche denominata rifiuto indifferenziato;
- m) **gestore (o soggetto gestore):** affidatario della gestione dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti e di igiene urbana;
- n) **imballaggio per la vendita o imballaggio primario:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- o) **imballaggio multiplo o imballaggio secondario:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- p) **imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario:** imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
- q) **piano finanziario:** l'atto che definisce il programma degli interventi, il piano degli investimenti, i beni e le strutture, nonché le risorse finanziarie necessari alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati e dei servizi di igiene urbana, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- r) **raccolta porta a porta:** si intende una raccolta di tipo domiciliare dove i contenitori vengono esposti presso l'ingresso dell'abitazione dell'utente o del condominio;



- s) **RAEE** provenienti dai nuclei domestici: i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici;
- t) **RAEE** professionali: i RAEE prodotti dalle attività amministrative ed economiche, diversi da quelli di cui alla lettera u).
- u) **rifiuti** urbani pericolosi: rifiuti urbani domestici individuati come rifiuti pericolosi ai sensi dell'allegato D del decreto legislativo n. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;
- v) **trattamento** intermedio: operazioni comportanti modificazioni chimico-fisiche della natura o conformazione del rifiuto tal quale, atte a rendere possibile il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, o finalizzate a consentirne una più idonea eliminazione;

#### **Articolo 5 - Classificazione dei rifiuti**

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati sulla base di quanto stabilito dall'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (e successive modificazioni e integrazioni), secondo l'origine, in rifiuti urbani e in rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

#### **Articolo 6 - Esclusioni**

Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento e, quindi dai criteri di assimilazione, i rifiuti ed i materiali elencati all'articolo 185 e di cui all'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni.

## **TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI**

### **CAPO I - Disposizioni generali**

#### **Articolo 7 - Finalità e obiettivi della gestione**

1. La gestione dei rifiuti urbani sul territorio comunale e dei servizi per la tutela igienico sanitaria della cittadinanza deve:
  - a) essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini;
  - b) garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
  - c) ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
  - d) garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzioni;
  - e) garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio ai sensi della normativa vigente.
  
2. L'intera gestione dei rifiuti è effettuata con differenziazione spinta dei flussi merceologici, con riferimento specifico ai seguenti obiettivi e criteri:
  - a) evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente assicurando la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
  - b) determinare le modalità del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiale ed energia;
  - c) ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio primari in sinergia con altre frazioni merceologiche;
  - d) tutelare, in base alla normativa vigente, il paesaggio e i siti di particolare interesse ambientale, paesaggistico e naturalistico;
  - e) promuovere sistemi tendenti a ridurre la quantità e pericolosità dei rifiuti e tendenti a mantenere i rifiuti separati in "flussi distinti" secondo le categorie merceologiche (carta, vetro, plastica, organico, metalli, ecc.) favorendone così la reimmissione in circolo come materie prime e/o fonti energetiche;

3. Il servizio di raccolta differenziata sarà attuato con l'obiettivo di:

- a) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quale;
- b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero, fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta, di materiali quali: carta, vetro, materiali metallici, plastica e legno, in altre parole frazioni di RU che, se raccolte in maniera tale da garantire un adeguato grado di purezza, consentono di attivare procedure di recupero/riciclaggio di risorse, riducendo la quantità di Rifiuti Urbani da inviare allo smaltimento;
- c) incentivare la raccolta differenziata delle frazioni organiche putrescibili dei rifiuti urbani (rifiuti alimentari, scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità) nonché di sfalci erbacei, ramaglie e scarti verdi;
- d) istituire un servizio di raccolta di materiali ingombranti di origine domestica per i quali risulta difficoltoso e causa di inconvenienti operativi o ambientali il trattamento congiunto con i rifiuti ordinari;
- e) migliorare la raccolta dei rifiuti pericolosi urbani (batterie e pile, prodotti farmaceutici, prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F");
- f) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale;
- g) contenere i costi di raccolta in equilibrio con i benefici derivanti.

### **Articolo 8 - Competenze del Comune**

1. I compiti del Comune sono quelli indicati dalla normativa vigente ed in particolare quelli elencati dall'art 198 del Decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
2. Il Comune provvede alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolgendo attraverso il gestore individuato i seguenti servizi:
  - a) la raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati, come individuati dalle vigenti disposizioni, privilegiando il recupero dei materiali, con esclusione dei fanghi di fosse settiche;
  - b) le attività di spazzamento, pulizia, lavaggio di piazze, strade e altri luoghi pubblici o di uso pubblico;
  - c) la rimozione dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di uso pubblico di competenza comunale;
  - d) altri servizi funzionalmente connessi a quelli di igiene urbana sopra indicati, previsti dal contratto di servizio con il gestore.

3. Per l'espletamento di tale servizio il Comune di Saracena si avvale, fino a diversa determinazione, dell'Azienda Speciale Pluriservizi società *in house* dell'Ente.
4. Qualora sia richiesto da necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente a seguito del verificarsi di situazioni di eccezionale e urgente necessità, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può emanare ordinanze contingibili ed urgenti, ai sensi dell'articolo 191 del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche e integrazioni, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo comunque un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente e informandone tempestivamente la Regione ed il Ministero della Sanità.

#### **Articolo 9 - Criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani**

1. Al fine di conseguire la corretta gestione ambientale e il maggiore recupero di materiali nelle more della determinazione da parte dello Stato, ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini del conferimento per la raccolta, recupero e smaltimento, sono assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del citato decreto, i rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio, che hanno una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o riportati nell'allegato 1.
2. Devono essere comunque osservate le seguenti condizioni:
  - a) assenza di contaminazione, con sostanze e preparati classificati pericolosi secondo gli allegati alla parte quarta allegato D del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;
  - b) conferimento separato delle frazioni per le quali è attiva la raccolta differenziata nella zona;
  - c) compatibilità con il sistema di trattamento, recupero e smaltimento adottati dal gestore e con le tecniche e modalità di conferimento e di raccolta previste, secondo quanto indicato dal Contratto di Servizio e dai relativi atti tecnici. Qualora il produttore richieda particolari modalità di conferimento, la diversa organizzazione del servizio e i relativi oneri di raccolta devono essere definiti con il gestore incaricato mediante apposita convenzione;
3. Sono comunque escluse dall'assimilazione le seguenti tipologie di rifiuti speciali:
  - a) pneumatici fuori uso;

- b) macchinari, attrezzature, apparecchiature deteriorate ed obsolete;
- c) cavi e materiali elettrici in genere;
- d) materiali inerti e di cemento amianto;
- e) terre e rocce da scavo;
- f) altre tipologie che siano escluse con specifico e motivato provvedimento sindacale.

4. In merito ai RAEE si rinvia alle disposizioni di cui al successivo articolo 21 del presente regolamento.

#### **Articolo 10 - Obblighi degli utenti domestici e dei produttori dei rifiuti speciali assimilati agli urbani.**

1. Gli utenti domestici e le utenze non domestiche produttrici di rifiuti urbani o speciali assimilati devono provvedere al conferimento nel rispetto delle norme e delle prescrizioni specificate dal presente regolamento, e delle indicazioni fornite dal gestore attraverso la carta dei servizi.
2. Con il conferimento differenziato e separato delle diverse tipologie di rifiuti al servizio pubblico di raccolta, secondo le disposizioni del presente regolamento, gli utenti domestici e non domestici assolvono alle loro responsabilità in materia.

#### **Articolo 11 - Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali non assimilati**

1. I produttori di rifiuti speciali non assimilati sono tenuti a provvedere a proprio carico ad una loro adeguata detenzione e gestione in osservanza delle specifiche norme previste. In particolare devono conservare i rifiuti con le medesime cautele previste per le materie prime corrispondenti. Pertanto il produttore è tenuto a mantenere completamente separati i flussi di tali rifiuti da quelli assimilati fin dall'origine e in tutte le successive attività di deposito temporaneo e di gestione.
2. Nel caso che il produttore si rivolga per la raccolta al gestore del servizio pubblico di rifiuti speciali non assimilati, deve stipulare apposita convenzione ai sensi dell'articolo 188, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nella quale dovranno essere precisate le modalità di conferimento, di raccolta e di smaltimento.
3. È fatto divieto di immettere nei contenitori o comunque di conferire al servizio di raccolta dei rifiuti urbani i rifiuti speciali non assimilati.

#### **Articolo 12 - Gestione dei servizi di raccolta differenziata**

1. Il Comune di Saracena provvede all'organizzazione e alla gestione del servizio relativo ai rifiuti urbani e alla tutela igienico sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza sul territorio comunale attraverso l'Azienda Speciale Pluriservizi.
2. Il soggetto affidatario della gestione dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana per svolgere l'attività deve essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ed è tenuto a svolgere le attività nel rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento, e delle disposizioni e obblighi definiti nel contratto di servizio.
3. L'affidamento della gestione avviene attraverso la stipula di apposito contratto di servizio.
4. Il gestore, entro 3 mesi dall'approvazione del presente regolamento, provvede alla redazione della carta dei servizi attraverso la quale individua i livelli qualitativi ottimali del servizio che si deve erogare, incentivando l'informazione e la partecipazione attiva degli utenti.

### **Articolo 13 - Tassa per la raccolta, il trasporto ed il trattamento dei rifiuti urbani e assimilati**

La copertura dei costi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, è effettuata a mezzo di apposito tributo approvato dal Consiglio Comunale, disciplinato con regolamento Comunale in armonia con il presente.

## **CAPO II - Conferimento dei rifiuti**

### **Articolo 14 - Conferimento differenziato dei rifiuti**

1. Il Comune di Saracena promuove ed attiva la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani al fine di:
  - a) diminuire il flusso di rifiuti da smaltire tal quali;
  - b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase di produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
  - c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
  - d) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale;
  - e) favorire il recupero di materiale ed energia anche nella fase dello smaltimento finale.

2. Il conferimento differenziato costituisce componente obbligatoria delle attività di gestione dei rifiuti ed è finalizzato, in particolare, al recupero di materiali riciclabili e al conseguimento di una elevata compatibilità ambientale nelle successive fasi di trattamento.
3. Il servizio pubblico di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani deve essere attivato ed organizzato tenuto conto:
  - a) delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti;
  - b) del sistema di conferimento e raccolta;
  - c) del sistema di smaltimento finale;
  - d) della necessità della separazione della frazione umida, ai fini della produzione di compost, dalla frazione secca, ai fini del recupero di materie prime secondarie;
  - e) dei circuiti di raccolta relativi ai contenitori ed imballaggi in vetro, metallo e plastica in conformità a quanto previsto dalle convenzioni stipulate con i consorzi nazionali obbligatori.
4. È fatto obbligo a tutti gli utenti del servizio pubblico di conferire le tipologie di materiali da riciclare, in modo separato, secondo le modalità di carattere generale indicate dal presente regolamento.
5. Il Sindaco, in conformità alle disposizioni normative vigenti, può adottare ordinanze per dettare disposizioni in casi di particolari esigenze o per l'attuazione delle norme contenute nel presente regolamento.
6. In particolare deve essere disciplinata l'effettiva organizzazione del servizio di raccolta differenziata determinandone:
  - a) la tipologia del servizio;
  - b) la modalità di conferimento da parte degli utenti;
  - c) la tipologia dei contenitori in cui verrà conferita la frazione da raccogliere;
  - d) la localizzazione dei siti per l'alloggiamento dei contenitori;
  - e) la frequenza della raccolta;
  - f) la tipologia degli Impianti eventualmente occorrenti per il recupero;
  - g) le informazioni da fornire agli utenti sulle motivazioni e le finalità della raccolta;
7. Con particolare riferimento alle caratteristiche dei contenitori/buste per la raccolta dei rifiuti, allo scopo di favorire il conferimento da parte degli utenti e il riconoscimento degli specifici contenitori per ogni tipo di frazione raccolta viene prescritto che tutti i contenitori siano di un

colore determinato che li contraddistingue, indicativamente e salvo diversa disposizione motivata da esigenze operativa di cui all'art. 16:

- a) BIANCO per la raccolta di carta e cartone;
- b) VERDE (bidone carrellato) per la raccolta del vetro;
- c) AZZURRO per la raccolta del multimateriale leggero (plastica, materiali ferrosi e alluminio);
- d) VERDE/MARRONE/BLU per la raccolta della frazione organica o umida e per il verde derivante dalle attività di manutenzione di orti e giardini;
- e) NERO o GRIGIO per i contenitori destinati alla raccolta del rifiuto non differenziato.

### **Articolo 15 - Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati**

1. Il Comune di Saracena promuove la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati al fine di massimizzare il riciclo di materie e il loro recupero riducendo al minimo possibile lo smaltimento finale del rifiuto non differenziabile.
2. Le frazioni che devono essere differenziate obbligatoriamente dagli utenti sono le seguenti:
  - a) carta utilizzata per imballaggio, anche accoppiata ad altri materiali (poliaccoppiati), o di provenienza grafica, stampata e non, purché non sporca;
  - b) cartone da imballaggio;
  - c) contenitori (imballaggi) in vetro;
  - d) contenitori (imballaggi) in materie plastiche;
  - e) contenitori (imballaggi) in materiali ferrosi e acciaio;
  - f) contenitori (imballaggi) in alluminio;
  - g) contenitori (imballaggi) in legno;
  - h) frazione umida composta dagli scarti alimentari delle attività domestiche o di ristoranti e mense;
  - i) frazione verde costituita dalla parte vegetale risultante delle operazioni di manutenzione di orti giardini come sfalci di erba o potature di siepi e ramaglie;
  - j) abiti, indumenti e materiali tessili;
  - k) rifiuti urbani pericolosi (R.U.P.) come: pile e batterie esauste, farmaci scaduti o inutilizzati, vernici, smacchiatori e solventi, combustibili solidi e liquidi, accumulatori per auto, olio minerale per autotrazione, olii lubrificanti e filtri olio, olii alimentari (vegetali esausti), mercurio, cartucce e toner per stampanti e fotocopiatrici;
  - l) rifiuti tossici e/o infiammabili caratterizzati dall'etichetta "T e/o F" come: contenitori per alcool, candeggina, detersivi, solventi, bombolette spray;



- m) Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.) ex D.Lgs 151/2005 e DM 185/2007, che nel presente regolamento sono identificati dall'allegato 2A ed esemplificati nell'allegato 2B;
- n) rifiuti ingombranti come mobili in legno, sedie, materassi, letti, reti, stendipanni, sdraio, ecc.
3. Alle frazioni suddette residua la frazione non altrimenti differenziabile perché composta da materiali non riciclabili in quanto sporchi, composti da ceramica, pyrex, materiali in plastica, vetro, ferro e acciaio non impiegati come imballaggio e altre componenti minori.
4. Talune frazioni possono essere ulteriormente separate o raccolte a parte sempre allo scopo di migliorare il servizio e/o di perseguire l'obiettivo finale di ridurre la frazione da avviare allo smaltimento finale.
5. La raccolta e il conferimento delle diverse frazioni di rifiuti avviene nelle seguenti modalità:
- a) con il sistema porta a porta ad eccezione che per il vetro che viene conferito nei contenitori stradali dedicati;
  - b) presso il centri di raccolta comunale sito in C.da Soda;
  - c) a domicilio su appuntamento, secondo le modalità indicate dal soggetto gestore;

#### **Articolo 16 - Modalità di conferimento**

1. I rifiuti solidi urbani e i rifiuti speciali assimilati agli urbani devono essere conferiti a cura dell'utente o del produttore, al servizio pubblico di raccolta istituito dal Comune di Saracena sul territorio comunale, e affidato al soggetto gestore, nei luoghi, nei modi, nei tempi e/o nei contenitori, previsti con deliberazione di Giunta Comunale e secondo le indicazioni operative del soggetto gestore.
2. È fatto divieto conferire i rifiuti urbani e assimilati in maniera difforme dal presente regolamento.

Per il conferimento devono comunque essere osservate le seguenti disposizioni:

- a) Per il servizio di ritiro porta a porta domiciliare:
- le varie tipologie di rifiuti devono essere esposte esclusivamente nei giorni ed orari e con le modalità stabilite con deliberazione di giunta comunale;
  - i rifiuti devono essere esposti nei pressi dell'abitazione, del luogo di produzione o dove indicato dal soggetto gestore o dall'amministrazione comunale e devono essere collocati in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare o ai pedoni e comunque agevolare lo svuotamento da parte degli operatori addetti al servizio;

- quando possibile gli imballaggi devono essere ridotti di volume attraverso compressione o piegatura e devono essere svuotati completamente dal loro contenuto.
- b) Per la frazione vetro effettuata tramite bidone carrellato devono essere seguite le modalità di conferimento di cui al precedente punto a) e tutte le eventuali ulteriori indicazioni riportate sui bidoni stessi.
3. Ogni condominio al di sopra dei 4 utenti deve trovare lo spazio per il posizionamento dei contenitori mettendo a disposizione un'area privata interna;
4. È fatto divieto di:
- a) conferire materiali accesi, incandescenti o non completamente spenti;
  - b) introdurre nei contenitori residui liquidi, rifiuti sciolti, oggetti ingombranti o rifiuti che possano recare danno agli automezzi adibiti alla raccolta;
  - c) introdurre rifiuti speciali non assimilati agli urbani, rifiuti urbani pericolosi e rifiuti tossici e nocivi;
  - d) depositare rifiuti su suolo pubblico o nei pressi dei contenitori anche se racchiusi in sacchetti, salvo che tale metodologia sia stata prevista per particolari sistemi di raccolta differenziata;
  - e) prelevare senza autorizzazione i materiali conferiti;
  - f) spostare senza averne titolo i contenitori dalla loro sede.
5. Qualora per motivi temporanei di pubblica necessità o per altri impedimenti sia necessario modificare le modalità di conferimento dei rifiuti, il gestore predispone interventi alternativi, previa informazione degli utenti. In ordine a particolari motivate esigenze, si potranno comunque disporre di norma con apposito provvedimento specifiche modalità e orari di conferimento dei rifiuti che dovranno essere osservate dagli utenti interessati.
6. Il Comune provvederà ad individuare, d'accordo con il soggetto gestore, nel rispetto della viabilità, i luoghi in cui dovranno essere collocati contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti per periodi di tempo limitati in occasione di mercati, fiere e manifestazioni varie.

#### **Art. 17 - Centro di raccolta comunale**

1. Il centro di raccolta comunale è ubicato in C.da Soda di questo Comune la sua gestione è affidata all'Azienda Speciale Pluriservizi;

2. Il centro di raccolta è un'area attrezzata realizzata ai sensi del Decreto Ministeriale 8 aprile 2008 dove gli utenti hanno la possibilità di conferire tutte le frazioni di rifiuto urbano e assimilato secondo le modalità e gli orari definite dal regolamento di gestione dello stesso;
3. E' vietato l'accesso, il conferimento e l'abbandono dei rifiuti nelle prossimità del centro di raccolta;
4. E' vietato il conferimento di rifiuti al centro di raccolta da parte di soggetti non utenti del Comune di Saracena, fatti salvi eventuali accordi con comuni limitrofi.

### **Articolo 18 - Conferimento e compostaggio della frazione umida**

1. Ai fini di conseguire gli obiettivi di riduzione e di recupero dei rifiuti e di economicità nella gestione è incentivata la pratica dell'autocompostaggio dei rifiuti vegetali prodotti dalle utenze domestiche e speciali assimilate, anche attraverso l'uso delle compostiere da giardino.
2. Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali cumulo, concimaia, casse di compostaggio, compostiere, ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative ed alle proporzioni del materiale da trattare (frazione umida e verde).
3. Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente con la frazione umida, composta dagli scarti alimentari, e con la frazione verde, costituita dalla parte vegetale risultante da sfalci o potature delle aree a verde privato. Dette frazioni devono essere prodotte esclusivamente dal proprio nucleo familiare utilizzando i prodotti di risulta solo nel proprio orto, giardino o fioriere.
4. E' vietata la collocazione della struttura di compostaggio ad una distanza inferiore a 5 m dal confine della proprietà, salvo diversi accordi fra confinanti.
5. Nel caso di conferimento al servizio pubblico, è fatto obbligo conferire in maniera separata la frazione umida e verde collocandola negli appositi contenitori, secondo le modalità indicate dal soggetto gestore.
6. Per quantitativi superiori al metro cubo ed inferiori ai 10 metri cubi, la frazione vegetale può essere conferita gratuitamente al centro di raccolta.
7. I rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione delle aree a verde prodotti da imprese, sono assimilati esclusivamente nel rispetto dei criteri quantitativi di cui al precedente articolo 8. Non si applica il limite di quantità ai rifiuti vegetali prodotti da attività effettuate per conto dell'amministrazione comunale, conferiti in maniera differenziata negli appositi centri di raccolta.

### **Articolo 19 - Conferimento dei rifiuti urbani ingombranti**

1. È fatto obbligo di conferire i rifiuti urbani domestici costituiti da oggetti ingombranti in modo differenziato al centro di raccolta attrezzato negli spazi e cassoni dedicati, anche al fine del riutilizzo, oppure attraverso l'apposito servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti previo appuntamento con il gestore e sulla base delle istruzioni precisate nella carta dei servizi.
2. È fatto obbligo, al fine del conferimento al servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti, esporre gli oggetti in modo ordinato, occupando il minimo spazio possibile e comunque con modalità tali da non costituire ostacolo o intralcio alla sosta ed alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o pericolo per le persone evitando ogni tipo di dispersione.
3. Il servizio di smaltimento dei rifiuti ingombranti di esclusiva provenienza domestica si intende espletato a titolo gratuito in quanto compreso in quello più generale relativo ai rifiuti urbani. Ad esclusione del ritiro domiciliare che rimane gratuito con un limite annuo riferito ad ogni singolo nucleo familiare di 5 ingombranti.
4. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ingombranti dovrà avvenire in modo da consentire il recupero dei beni reimpiegabili, di materie prime secondarie ed energia e la separazione delle componenti dannose o nocive per l'ambiente e la salute pubblica.

### **Articolo 20 - Rifiuti cimiteriali**

1. I rifiuti cimiteriali sono classificati come rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e definiti dall'articolo 2, comma 1, lettere e) ed f) del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254.
2. L'organizzazione della struttura cimiteriale e lo svolgimento delle relative attività devono favorire in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione di rifiuti e garantire la separazione delle frazioni recuperabili, che devono essere conferite al servizio pubblico in modo differenziato secondo le modalità previste per la zona.
3. I rifiuti da esumazione ed estumulazione, costituiti dalle casse e dai relativi componenti e accessori, devono essere gestiti in maniera del tutto separata dalle altre tipologie di rifiuti secondo le apposite norme e procedure dettate al riguardo, favorendo comunque il recupero dei residui metallici.
4. I rifiuti costituiti da terre da scavo e simili, derivanti da altre attività cimiteriali, vanno in via prioritaria riutilizzati nell'ambito della stessa struttura cimiteriale, oppure avviati al recupero o allo smaltimento presso impianti autorizzati, secondo le disposizioni che regolano tale tipologia di materiali.

5. Al fine di ridurre la quantità dei rifiuti nella gestione dei residui vegetali, in ottemperanza alle norme di legge sopra richiamate, i materiali di risulta della manutenzione del verde, gli avanzi e gli scarti dei fiori e delle piante possono essere avviate all'autocompostaggio per la utilizzazione del compost nell'ambito cimiteriale.

### **Articolo 21 - Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)**

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 definisce i RAEE come rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche che nel presente regolamento sono identificati dall'allegato 2A ed esemplificati nell'allegato 2B.
2. È fatto obbligo di conferire i RAEE, come sopra definiti, provenienti da nuclei domestici, in modo separato dagli altri rifiuti urbani e con precauzioni tali da mantenere l'integrità dell'apparecchiatura:
  - a) attraverso la consegna al rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene di una apparecchiatura di tipologia equivalente alle condizioni di cui al successivo comma 3;
  - b) presso un centro di raccolta comunale od altri punti di conferimento predisposti all'uopo dal gestore solo nel caso in cui non si acquisti un prodotto equivalente nuovo di cui alla lettera a);
  - c) attraverso il servizio di ritiro a domicilio in caso di oggetti ingombranti previo appuntamento con il gestore sulla base delle istruzioni precisate nella Carta dei Servizi e solo nel caso in cui non si acquisti un prodotto equivalente nuovo di cui alla lettera a);
3. Ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151:
  - a) i distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita;
  - b) fatto salvo quanto sopra, i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, od i terzi che agiscono in loro nome possono organizzare e gestire, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta di RAEE provenienti dai nuclei domestici conformi agli obiettivi del decreto 25 luglio 2005, n. 151.
4. Tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica previsto al comma 2, può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale

incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulta evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE ad un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti.

5. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 in ordine alle modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE professionali, i produttori od i terzi che agiscono in loro nome organizzano e gestiscono, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi adeguati di raccolta separata di RAEE professionali. A tal fine possono avvalersi delle strutture pubbliche quali Centri di Raccolta ecc, previa convenzione con il gestore interessato, con oneri a carico degli stessi produttori o terzi che agiscono in loro nome.
6. Per rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccole dimensioni tutti i rivenditori di tali apparecchiature che abbiano una superficie di vendita superiore ai 500 metri quadri sono obbligati ad ospitare un apposito contenitore a bocca tarata fornito dal soggetto gestore dove i cittadini possano introdurre detti rifiuti. Detto contenitore dovrà essere collocato accanto ad altri contenitori per raccolte differenziate specifiche come quello per le pile esauste.

## **Articolo 22 - Conferimento di materiali inerti di origine domestica**

1. I materiali inerti provenienti da piccoli interventi di manutenzione ordinaria, entro il limite dei 30 qli, eseguiti direttamente dall'utente domestico nella propria abitazione o pertinenza (box, soffitta e simili), possono essere conferiti dal medesimo utente presso il centro di raccolta comunale.
2. Il Comune rilascia apposita autorizzazione al conferimento per i quantitativi di inerti da demolizione dichiarati, dietro il pagamento anticipato di un corrispettivo per lo smaltimento determinato in base ai costi del servizio.
3. I soggetti che hanno necessità di smaltire rifiuti speciali inerti, sempre nel limite dei 30 qli, derivanti da attività diverse da quelle di cui al comma precedente, devono richiedere apposita autorizzazione al gestore del centro di raccolta. Il conferimento è ammesso nel rispetto delle prescrizioni di legge e dietro il pagamento anticipato di un corrispettivo determinato con delibera di giunta comunale per lo smaltimento.
4. Fino alla fase del conferimento dei rifiuti inerti è fatto obbligo ai detentori di tali rifiuti di stocarli provvisoriamente in appositi contenitori con caratteristiche atte ad evitare la loro dispersione nell'ambiente o altro inconveniente igienico.

5. È fatto divieto, pertanto, conferire gli stessi con i rifiuti urbani i materiali inerti di origine domestica in modo diverso da quello del comma 1.

### **Articolo 23 - Conferimento dei veicoli a motore e rimorchi in demolizione e loro parti**

1. I proprietari di veicoli a motore o di rimorchi o di parti degli stessi che intendono o hanno l'obbligo di procedere alla demolizione, debbono consegnarli ad una attività autorizzata ai sensi di legge (decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209) per la messa in sicurezza, la demolizione e il recupero o lo smaltimento di materiali.
2. È fatto divieto pertanto di immettere i suddetti rifiuti nei contenitori dei rifiuti urbani e altresì di abbandonare gli stessi su suolo pubblico o privato.

### **Articolo 24 - Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi (R.U.P.)**

1. È fatto obbligo di conferire in maniera separata i rifiuti urbani pericolosi negli appositi contenitori predisposti al riguardo dal gestore, secondo le modalità definite dalla Carta dei Servizi.
2. Le pile e batterie esauste devono essere conferite presso le attività commerciali che vendono tali prodotti, che devono prestare la necessaria collaborazione e custodire idoneo contenitore, per consentire un agevole conferimento da parte dei propri clienti. Nel caso di esercizi commerciali con superficie superiore a 150 mq è obbligatorio il contenitore a terra, mentre ove si tratti di attività commerciali con superficie inferiore a 150 mq è sufficiente il contenitore da banco.
3. I medicinali scaduti, o comunque non utilizzati, devono essere conferiti negli appositi contenitori che devono essere collocati all'interno di tutte le farmacie e parafarmacie ed eventualmente anche presso ambulatori medici, che devono prestare la necessaria collaborazione e custodire il contenitore fornito dal gestore in luogo facilmente visibile e accessibile, per consentire un agevole conferimento da parte degli utenti. I contenitori devono essere interamente chiusi, avere una bocca per l'immissione dei farmaci tale da non consentire l'asporto del contenuto. Il servizio è rivolto alle utenze singole e non ai gestori delle farmacie, che devono provvedere autonomamente allo smaltimento degli stock di medicinali non più commerciabili.
4. È fatto obbligo conferire negli appositi contenitori collocati presso il centro di raccolta comunale, i rifiuti urbani pericolosi, costituiti da prodotti e relativi contenitori etichettati con i simboli T (tossico), F (facilmente o estremamente infiammabili), Xi (irritanti), e altri rifiuti contenenti mercurio.

5. Per motivi di prevenzione ambientale dai rischi di dispersione di sostanze potenzialmente tossiche o inquinanti, nessun contenitore per la raccolta di rifiuti urbani pericolosi può essere collocato su area pubblica o in area esposta alle intemperie.

#### **Articolo 25 - Conferimento di rifiuti speciali non assimilati agli urbani**

1. E' vietata l'immissione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani nel circuito di gestione dei rifiuti urbani.
2. Il produttore o detentore dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani ha l'obbligo di mantenere separati i relativi flussi da quelli urbani e assimilati.
3. I rifiuti speciali non assimilati agli urbani devono essere conferiti dal detentore a soggetti autorizzati alle attività di recupero e smaltimento oppure essere autosmaltiti, secondo la normativa vigente.
4. Lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi deve essere autorizzato dall'Ente competente.

### **CAPO III - Raccolta e trasporto dei rifiuti**

#### **Articolo 26 - Disposizioni sulla raccolta**

1. La raccolta dei rifiuti urbani e di quelli assimilati è estesa a tutto il territorio comunale secondo le modalità definite dal presente regolamento e dalla Carta dei Servizi.
2. La frequenza e l'organizzazione della raccolta devono garantire il costante mantenimento dell'igiene in modo da evitare la diffusione di maleodoranze e la proliferazione di infestanti e il massimo recupero di materiali riciclabili nell'ambito dei principi di economicità e funzionalità del servizio.
3. Qualora siano utilizzati appositi contenitori collocati su suolo pubblico, devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli eventi atmosferici e impedirne la dispersione, e mantenuti dal gestore in piena efficienza e decoro. I contenitori devono essere conservati in uno stato di adeguata pulizia ed igiene, in modo da evitare la giacenza di rifiuti ed esalazioni moleste, ricorrendo anche ad appositi lavaggi periodici evitando la dispersione incontrollata di liquidi ed aerosol.
4. La collocazione e lo spostamento dei contenitori sul suolo pubblico avviene a cura del gestore che a tal fine consegue le autorizzazioni eventualmente previste.
5. È fatto divieto a chiunque non autorizzato di spostare le attrezzature di raccolta, di imbrattarle e manometterle.



6. Qualora siano previsti interventi di manutenzione o di modifica della viabilità o altri lavori che non consentono, anche temporaneamente, di svolgere il regolare servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati con i mezzi e l'organizzazione in essere, l'ufficio competente, anche tramite la ditta incaricata dei lavori, è tenuto a dare comunicazione preventiva al gestore in modo da individuare la soluzione più adeguata per assicurare il ritiro dei rifiuti.

#### **Articolo 27 - Disposizioni sul trasporto dei rifiuti e loro pesata**

1. La raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani e assimilati sono effettuati dal gestore con idonei autoveicoli in modo da evitare ogni dispersione dei materiali raccolti, e conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.
2. Il Comune effettua la pesata dei rifiuti, attraverso il soggetto gestore, presso il centro di raccolta, distinguendo i flussi per provenienza e per tipologia conservando la necessaria documentazione, in modo da rendere disponibili i dati relativi richiesti dalle disposizioni vigenti e dal Contratto di Servizio.

#### **Articolo 28 - Rimozione dei rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili**

1. I relitti di veicoli e rimorchi e loro parti, giacenti in stato di abbandono su suolo pubblico o di uso pubblico, sono comunque considerati rifiuti urbani ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, secondo quanto stabilito dall'articolo 184, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni.
2. Gli organi di polizia, eseguiti gli opportuni controlli, dispongono la rimozione del relitto. Il Comune procede, in modo diretto o a mezzo di ditte autorizzate, all'intervento di rimozione e alla rottamazione per il recupero dei materiali. Qualora l'intervento riguardi veicoli a motore o rimorchi o parti degli stessi, verrà attivata la procedura per il recupero delle spese sostenute a carico del soggetto responsabile, se identificato.
3. Nel caso di abbandono di relitti e simili su suolo privato, eseguiti i necessari accertamenti, si procederà con apposito atto ad intimare la rimozione e il corretto smaltimento a carico del proprietario del relitto o del responsabile dell'abbandono in solido con il proprietario dell'area interessata o altri aventi titolo ai quali sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

#### **Articolo 29 - Abbandono di rifiuti**

I rifiuti abbandonati su aree pubbliche e/o private per i quali debba intervenire il Comune in danno dei responsabili sono da classificarsi urbani ai fini della raccolta e del trasporto, mentre sono classificati secondo la loro natura ai fini dello smaltimento e/o recupero.

## **TITOLO III - IGIENE URBANA E DEL TERRITORIO**

### **CAPO I - Servizi di igiene urbana**

#### **Articolo 30 - Aree in cui viene svolto il servizio e prescrizioni di carattere generale**

Il servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani e assimilati è esteso al centro abitato ed ai nuclei abitati esterni.

#### **Articolo 31 - Raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani esterni**

1. Per l'espletamento di tali attività, il soggetto gestore si deve dotare di attrezzature meccaniche, efficaci e tecnologicamente aggiornate, per la pulizia ed il lavaggio delle sedi stradali e delle aree pubbliche in genere e per il lavaggio e la disinfezione dei cassonetti di raccolta temporanea di rifiuti.
2. Al termine delle nevicate invernali il soggetto gestore deve curare in particolare la rimozione dell'eventuale pietrisco residuo sulle strade impiegato dagli spartineve per migliorare la transitabilità.

#### **Articolo 32 - Modalità e frequenza della raccolta**

1. I rifiuti in oggetto saranno raccolti esclusivamente da personale e mezzi del soggetto gestore o da soggetti terzi da questo incaricati secondo le procedure di legge, secondo programmi, orari e frequenze stabilite in relazione alle varie esigenze e criteri di igienicità dei servizi, nonché nel rispetto dei principi generali di cui all'articoli 2 e 3 del presente regolamento.
2. Gli orari, la frequenza della raccolta e le relative modalità di svolgimento dei servizi vengono stabiliti con delibera di Giunta Comunale.
3. Le capacità minime dei contenitori assicurate ad ogni utenza sono congrue alle normali esigenze del servizio, in relazione alle entità ed alle tipologie dei rifiuti da smaltire, ed alle frequenze operative.

#### **Articolo 33 - Norme relative alle modalità di raccolta domiciliare (porta a porta)**

1. Su tutto il territorio servito è istituito il servizio di raccolta domiciliare porta a porta.
2. I rifiuti verranno raccolti con tale modalità, nei giorni ed orari prestabiliti da apposito atto dell'amministrazione comunale.

3. Ad ogni famiglia verranno consegnati, a titolo gratuito, contenitori/buste di diverso colore per ogni tipologia di rifiuto.
4. L'utente dotato di contenitori condominiali è obbligato a immettere nei diversi contenitori i rifiuti separati per tipologia e secondo le indicazioni fornite dal gestore del servizio.
5. Per il conferimento di determinate frazioni di rifiuto con contenitori a sacchetto è fatto obbligo il deposito dei suddetti sacchetti al piano terra di ogni stabile su suolo pubblico o spazio privato concordato, secondo le indicazioni del soggetto gestore stesso o degli uffici comunali.
6. Il servizio verrà eseguito secondo il calendario stabilito.
7. Qualora venga ravvisato, in fase di raccolta, un irregolare conferimento (rifiuti diversi dalla tipologia raccolta ovvero rifiuti non immessi nei corrispondenti contenitori/sacchetti identificati per colore), il gestore non provvederà al ritiro apponendo sul contenitore specifica motivazione.
8. I cittadini interessati da questa tipologia di servizio sono obbligati a:
  - a) usare esclusivamente gli appositi contenitori consegnati dal Comune o utilizzare contenitori acquistati autonomamente nel rispetto del prescrizioni dettate;
  - b) rispettare i giorni e gli orari del ritiro;
  - c) osservare le regole imposte direttamente dal gestore che effettuerà il servizio;
  - d) rispettare le modalità indicate nell'apposito atto dell'amministrazione comunale.

#### **Articolo 34 - Norme relative ai contenitori stradali**

1. I contenitori per la raccolta dei rifiuti sono collocati in area pubblica o privata soggetta ad uso pubblico a cura del gestore del servizio in accordo con i competenti uffici comunali.
2. Sui contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani è fatto divieto eseguire scritte o affiggere materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal gestore del servizio, in accordo con il Comune.
3. I contenitori affidati a più utenti, come i contenitori condominiali, rimangono di proprietà del Comune e vengono affidati in uso. Gli utenti dovranno garantirne il buon uso e l'eventuale spostamento per gli svuotamenti. Il lavaggio è a cura dei soggetti che hanno avuto in affidamento i contenitori. Il soggetto gestore dovrà comunque provvedere a periodici trattamenti con prodotti igienizzanti e/o deodorificanti.
4. L'area interessata dal contenitore deve essere delimitata, ove possibile, con segnaletica orizzontale di colore giallo. Qualora il gestore del servizio e l'Amministrazione comunale lo ritengano necessario l'area interessata potrà essere delimitata anche con barriera fisica.

Sempre a cura del gestore devono essere installate le protezioni di ancoraggio e di fermo dei cassonetti quando necessarie.

5. I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.
6. I contenitori e le relative piazzole, devono essere sottoposti a periodici e adeguati lavaggi e/o sanificazione al fine di impedire l'insorgere di pericoli di natura igienicosanitaria. Qualora le aree di stazionamento dei contenitori siano private il lavaggio e la sanificazione dell'area è a carico della proprietà dell'area.
7. La collocazione dei contenitori deve consentire le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi, e non deve creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale.
8. Al fine di consentire tali operazioni da parte dei mezzi del gestore gli spazi immediatamente adiacenti ai cassonetti dovranno essere lasciati liberi dall'utenza automobilistica.
9. Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, ma sempreché le condizioni oggettive dei luoghi lo permettano, deve essere mantenuta una distanza di 5 metri in orizzontale rispetto a finestre ubicate a piano terra o in seminterrati, e ingressi di attività commerciali (ristoranti, pizzerie, paninoteche, tavole calde e rosticcerie, bar, pasticcerie, alimentari, macellerie, pescherie, supermercati, farmacie e di qualsiasi laboratorio di produzione alimentare).
10. In caso di nuovi interventi urbanistici per insediamenti abitativi o di interventi di nuova viabilità o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, è opportuno che, sulla base di un parere rilasciato dal gestore del servizio, siano previsti spazi per i contenitori dei rifiuti solidi urbani in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia, al numero degli utenti e alla destinazione degli insediamenti da servire.
11. Ai fini della localizzazione e realizzazione della piazzola dovranno essere preventivamente valutati i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori a i sensi del D. Lgs. 81/2008 con particolare riferimento alla movimentazione manuale dei carichi e all'infortunistica stradale. Tale valutazione preventiva effettuata dal gestore del servizio sarà vincolante per l'Amministrazione Comunale.

### **Articolo 35 - Modalità di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani**

La fase finale di smaltimento dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta di competenza del Comune avviene a mezzo di appositi impianti nell'osservanza delle specifiche normative vigenti.

## **CAPO II -Igiene del suolo pubblico**

### **Articolo 36 - Cestini portarifiuti e altri contenitori**

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree verdi, il Comune provvede ad installare appositi cestini portarifiuti, il cui periodico svuotamento e pulizia è affidata al gestore.
2. In tali contenitori non devono essere conferiti rifiuti urbani provenienti da civile abitazione, rifiuti liquidi, infiammabili o pericolosi e rifiuti ingombranti. Essi non devono essere danneggiati, ribaltati o rimossi. E' vietato eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal gestore del servizio, in accordo con il Comune.
3. Il Comune provvede a collocare appositi contenitori per la raccolta dei mozziconi di sigaretta, per la raccolta delle deiezioni canine o di altro tipo particolare di rifiuto urbano che possa risultare utile alla pulizia, all'igiene e al decoro dei luoghi pubblici.

### **Articolo 37 - Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per mercati e manifestazioni pubbliche**

1. Chi occupi, conduca o detenga aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, compresi i mercati temporanei, è obbligato a mantenere pulita l'area e a raccogliere i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi sacchi e conferirli in contenitori o in attrezzature particolari allestite dal gestore. L'area occupata deve risultare pulita entro un'ora dall'orario di chiusura. È fatto salvo dalla presente disposizione il mercato settimanale del sabato la cui pulizia degli spazi è in capo al Comune.
2. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze, e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al soggetto gestore del servizio, con un preavviso di 15 giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree autorizzate dal Comune che verranno utilizzate per la manifestazione. La pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi, durante e dopo l'uso, salvo convenzione a titolo oneroso con il soggetto gestore del servizio.
3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal soggetto gestore in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni, siano essi soggetti pubblici o privati, a meno che detti oneri non siano espressamente sostenuti dalla Amministrazione Comunale.

### **Articolo 38 - Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici**

1. Chi occupi, conduca o detenga aree pubbliche o di uso pubblico date in concessione per spazi di pertinenza di pubblici esercizi, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e le aree date in concessione ad uso parcheggio, è obbligato a raccogliere i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi sacchi e conferirli in contenitori o in attrezzature particolari allestite dal gestore, e a mantenere pulita l'area indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. Qualora ciò non venga correttamente eseguito, previa diffida, può intervenire in via sostitutiva l'amministrazione Comunale attraverso il soggetto gestore che si rivarrà per i costi sostenuti sul soggetto inadempiente.

### **Articolo 39 - Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti**

1. Gli occupanti di aree pubbliche o di uso pubblico destinate a spettacoli viaggianti, sono obbligati a mantenere pulite le stesse, durante e dopo l'uso.
2. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area dovrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti sia in funzione dell'afflusso di pubblico che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alle installazioni di Luna-Park.
3. Ogni onere connesso con il potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato dovrà ricadere sui gestori dell'attività di che trattasi.

### **Articolo 40 - Esercizi stagionali**

1. Esercizi stagionali all'aperto dovranno comunicare al soggetto gestore la data di inizio dell'attività con almeno 30 giorni di anticipo, al fine di consentire l'organizzazione o il potenziamento, se è necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani ovvero la sottoscrizione di apposita convenzione in quanto i rifiuti prodotti siano per quantità e per qualità da ritenersi rifiuti speciali non assimilati.
2. E' obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza e all'immissione dei rifiuti nei contenitori di rifiuti solidi urbani collocati dal soggetto gestore su area pubblica ovvero nei contenitori per rifiuti speciali messi a disposizione attraverso la succitata convenzione di smaltimento rifiuti speciali.

#### **Articolo 41 - Attività di carico e scarico di merci e materiali**

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, è obbligato a provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce è obbligato a provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta.
3. In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia viene effettuata direttamente dal gestore, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili.

#### **Articolo 42 - Carogne di animali**

Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico devono essere asportate e smaltite secondo la normativa vigente ed eventualmente secondo le disposizioni e le modalità stabilite dai servizi dell'Azienda sanitaria.

#### **Articolo 43 - Animali**

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade o aree pubbliche o di uso pubblico, compresi gli spazi verdi, sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta a deiezioni.
2. Dovranno in ogni caso provvedere personalmente all'eliminazione e all'asporto di escrementi solidi, oppure condurre l'animale presso gli appositi spazi allestiti dal Comune, ove esistano, la cui gestione igienico- sanitaria è curata dal soggetto gestore.
3. Le persone che conducono animali in aree pubbliche sono comunque tenuti a dotarsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure di animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata.
4. Detti escrementi e rifiuti devono essere raccolti in un sacchetto o in un idoneo contenitore e depositati nei contenitori destinati alla raccolta del rifiuto urbano non differenziabile.

#### **Articolo 44 - Pulizia delle griglie e dei pozzetti stradali**

1. E' compito del Comune provvedere alla pulizia dei pozzetti e delle caditoie in quanto funzionali al sistema di raccolta delle acque piovane e al sistema fognario.
2. E' assolutamente vietato introdurre nei pozzetti e caditoie rifiuti di qualsiasi genere.

#### **Articolo 45 - Altri servizi di pulizia**

Con apposita delibera del Consiglio Comunale possono essere affidati al gestore altri servizi.

#### **Articolo 46 - Sgombero della neve**

1. Per “sgombero della neve” si intende l'insieme delle operazioni necessarie:
  - a) a consentire un agevole transito automobilistico e garantire l'utilizzo senza pericolo di sorta, di marciapiedi e aree pedonali in genere;
  - b) a garantire la transitabilità delle strade, al fine di consentire il normale svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani sul territorio comunale.
  
2. Al verificarsi delle precipitazioni nevose, il Comune provvede:
  - a) allo sgombero della neve dalle sedi stradali;
  - b) allo spargimento di cloruri o di miscele criogeniche.

#### **Articolo 47 - Obblighi dei frontisti in caso di nevicata**

1. In caso di nevicata con persistenza di neve sul suolo è fatto obbligo ai privati, ai condomini, agli esercenti attività commerciali, artigianali, ecc., il cui edificio fronteggia una via pubblica, di spalare la neve dai marciapiedi per l'intera loro larghezza e per tutto il fronte degli stabili di pertinenza.
2. Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro in adiacenza al fabbricato e per la lunghezza già precisata.
3. Ai condomini degli edifici privati è fatto altresì obbligo di abbattere eventuali festoni o lame di ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti e dalle gronde che si protendono sulla pubblica nonché liberare i tetti dalla massa nevosa che potrebbe, cadendo, procurare danni a persone e/o a cose. Qualora ciò non venisse effettuato può intervenire in via sostitutiva il Comune affidando l'intervento al soggetto gestore o a soggetti terzi fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico del proprietario dell'immobile.

### **CAPO III - Igiene del territorio**

#### **Articolo 48 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e raccolta rifiuti**

1. Le aree di uso Comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi.



2. Qualora questi ultimi non vi provvedessero con costanza e regolarità, il Sindaco emette ordinanza assegnando loro un termine ultimo entro il quale devono essere eseguiti i lavori di pulizia delle aree immonde.
3. In caso di inosservanza si provvederà senza ulteriore preavviso alla esecuzione delle operazioni di pulizia delle aree interessate, con rivalsa delle spese a carico dei responsabili, fatta salva l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal presente regolamento e fatto salvo altresì l'eventuale ricorso alla autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

#### **Articolo 49 - Pulizia dei terreni non edificati e raccolta dei rifiuti**

1. I terreni non edificati, a qualunque uso o destinazione siano adibiti, devono essere conservati in buono stato di decoro e pulizia e costantemente liberi da materiali di scarto, abbandonati anche da terzi, a cura dei proprietari o di coloro che ne hanno la disponibilità. A tale scopo devono essere realizzati necessari canali di scolo e altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni stessi, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.
2. In caso di scarico abusivo di rifiuti sulle aree indicate al comma precedente, anche ad opera di terzi e/o di ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente ne abbia la disponibilità, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso con dolo o colpa, è obbligato con Ordinanza del Sindaco alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area nonché all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.
3. Nel caso di scarichi abusivi non imputabili per dolo o colpa al proprietario o a chi ne abbia la disponibilità, il Comune provvederà direttamente richiedendo servizio specifico al gestore o ad altro soggetto abilitato.

## **TITOLO IV - CONTROLLI, SANZIONI E NORME FINALI**

### **Articolo 50 - Controlli**

1. Fatte salve le competenze dei soggetti preposti per legge al controllo e al rispetto delle normative vigenti in materia, il Comune può attivare una propria attività di vigilanza e controllo specifica per la verifica del rispetto delle disposizioni del presente regolamento.
2. La vigilanza sarà effettuata da personale, debitamente istruito e selezionato, che allo scopo è incaricato di pubblico servizio. Il personale incaricato indosserà un apposito tesserino, che dovrà sempre essere visibile al pubblico, nonché ogni altro materiale necessario allo svolgimento dell'attività d'istituto.
3. Detto personale provvederà a redigere, su appositi moduli, una relazione di contestazione degli estremi dei fatti illeciti rilevati, da trasmettersi al competente Comando di Polizia Municipale per le verifiche ed i successivi accertamenti e per le contestazioni delle violazioni amministrative pecuniarie riscontrate.
4. Detto personale opererà in stretta collaborazione con la Polizia Municipale, che ne coordinerà gli interventi, richiedendone altresì l'intervento in caso di necessità. Questo personale sarà inoltre di ausilio all'utenza, in relazione alla gestione dei rifiuti ed al loro corretto conferimento differenziato, fornendo tutte le indicazioni e le informazioni necessarie riguardo le norme e le disposizioni organizzative in vigore nel Comune.

### **Articolo 51 - Sanzioni**

1. Le violazioni al presente regolamento, ove non costituiscano reato e non siano già previste e punite da leggi statali e regionali in materia, sono soggette a sanzioni amministrative pecuniarie determinate nei limiti del minimo e del massimo stabiliti ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Per l'inosservanza delle disposizioni contenute nei seguenti articoli del presente regolamento: art. 1, art. 10, art. 11, art. 14, art. 15, art. 16, art. 29 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80 a € 2.000,00.
3. Per l'inosservanza di tutte le altre disposizioni contenute nel testo del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 40 a € 1000,00.

**Articolo 52 - Entrata in vigore e Norme transitorie**

Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione dello stesso.

**Allegato 1 – Lista codici CER rifiuti assimilati**

**02** Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti

02 05 rifiuti dell'industria lattierocasearia

02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 06 rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione

02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)

02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima

02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche 02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

**03** Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone

03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

03 01 01 scarti di corteccia e sughero 03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03.01.04

03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

03 03 01 scarti di corteccia e legno 03 03 07 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone 03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

**04** Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell'industria tessile

04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce

04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

04 02 rifiuti dell'industria tessile

04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri) 04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 040214 04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze

04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate

**15** Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)

15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

15 01 01 imballaggi in carta e cartone 15 01 02 imballaggi in plastica 15 01 03 imballaggi in legno 15 01 04 imballaggi metallici 15 01 05 imballaggi in materiali compositi 15 01 06 imballaggi in materiali misti 15 01 07 imballaggi in vetro 15 01 09 imballaggi in materia tessile

15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02

**17** Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terrenoproveniente da siti contaminati)

17 02 legno, vetro e plastica

17 02 01 legno 17 02 02 vetro 17 02 03 plastica

17 04 metalli (incluse le loro leghe)

17 04 01 rame, bronzo, ottone 17 04 02 alluminio 17 04 03 piombo 17 04 04 zinco 17 04 05 ferro e acciaio 17 04 06 stagno 17 04 07 metalli misti

**20** Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata

20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)

20 01 01 carta e cartone 20 01 02 vetro 20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense 20 01 10

abbigliamento 20 01 11 prodotti tessili 20 01 25 oli e grassi commestibili 20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29 20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33 20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 20 01 39 plastica 20 01 40 metallo

20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)

20 02 01 rifiuti biodegradabili 20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili

20 03 Altri rifiuti urbani

20 03 99 Rifiuti non pericolosi e non differenziati derivanti dallo spazzamento dei locali

Nota: Per quanto concerne i RAEE si rinvia direttamente alle previsioni all'art. 21 del presente regolamento.

**Allegato 2A** - Categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 151/2005

1. Grandi elettrodomestici
2. Piccoli elettrodomestici
3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
4. Apparecchiature di consumo
5. Apparecchiature di illuminazione
6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
7. Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero
8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)
9. Strumenti di monitoraggio e di controllo
10. Distributori automatici.

**Allegato 2B** - Esempi di prodotti che devono essere presi in considerazione ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 151/2005

L'elenco è esemplificativo e non esaustivo

1. Grandi elettrodomestici (con esclusione di quelli fissi di grandi dimensioni).
  - 1.1. Grandi apparecchi di refrigerazione.
    - 1.2. Frigoriferi.
    - 1.3. Congelatori.
    - 1.4. Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti.
  - 1.5. Lavatrici.
  - 1.6. Asciugatrici.
  - 1.7. Lavastoviglie.
  - 1.8. Apparecchi per la cottura.
  - 1.9. Stufe elettriche.
  - 1.10. Piastre riscaldanti elettriche.
  - 1.11. Forni a microonde.
  - 1.12. Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti.
  - 1.13. Apparecchi elettrici di riscaldamento.
  - 1.14. Radiatori elettrici.

1.15. Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare ambienti ed eventualmente letti e divani.

1.16. Ventilatori elettrici.

1.17. Apparecchi per il condizionamento come definiti dal decreto ministeriale 2 gennaio 2003 del Ministro delle attività produttive.

1.18. Altre apparecchiature per la ventilazione e l'estrazione d'aria.

2. Piccoli elettrodomestici. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 8, comma 1.

2.1. Aspirapolvere.

2.2. Scope meccaniche.

2.3. Altre apparecchiature per la pulizia.

2.4. Macchine per cucire, macchine per maglieria, macchine tessitrici e per altre lavorazioni dei tessuti.

2.5. Ferri da stiro e altre apparecchiature per stirare, pressare e trattare ulteriormente gli indumenti.

2.6. Tostapane.

2.7. Friggitrici.

2.8. Frullatori, macinacaffé elettrici, altri apparecchi per la preparazione dei cibi e delle bevande utilizzati in cucina e apparecchiature per aprire o sigillare contenitori o pacchetti.

2.9. Coltelli elettrici.

2.10. Apparecchi tagliacapelli, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo.

2.11. Sveglie, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare e registrare il tempo.

2.12. Bilance.

3. Apparecchiature informatiche per le comunicazioni. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 8, comma 1.

3.1. Trattamento dati centralizzato:

3.1.1. mainframe;

3.1.2. minicomputer;

3.1.3. stampanti.

3.2. Informatica individuale:

3.2.1. Personal computer (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi).

- 3.2.2. Computer portatili (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi).
- 3.2.3. Notebook.
- 3.2.4. Agende elettroniche.
- 3.2.5. Stampanti.
- 3.2.6. Copiatrici.
- 3.2.7. Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche.
- 3.2.8. Calcolatrici tascabili e da tavolo e altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici.
- 3.2.9. Terminali e sistemi utenti.
- 3.2.10. Fax.
- 3.2.11. Telex.
- 3.2.12. Telefoni.
- 3.2.13. Telefoni pubblici a pagamento.
- 3.2.14. Telefoni senza filo.
- 3.2.15. Telefoni cellulari.
- 3.2.16. Segreterie telefoniche e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione.
- 4. Apparecchiature di consumo. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 8, comma 1.
  - 4.1. Apparecchi radio.
  - 4.2. Apparecchi televisivi.
  - 4.3. Videocamere.
  - 4.4. Videoregistratori.
  - 4.5. Registratori hi-fi.
  - 4.6. Amplificatori audio.
  - 4.7. Strumenti musicali.
  - 4.8. Altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione.
- 5. Apparecchiature di illuminazione.
  - 5.1. Apparecchi di illuminazione. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 10, comma 1.
  - 5.2. Tubi fluorescenti.
  - 5.3. Sorgenti luminose fluorescenti compatte.



5.4. Sorgenti luminose a scarica ad alta intensità, comprese sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione e sorgenti luminose ad alogenuri metallici.

5.5. Sorgenti luminose a vapori di sodio a bassa pressione.

6. Utensili elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni).

6.1. Trapani.

6.2. Seghe.

6.3. Macchine per cucire.

6.4. Apparecchiature per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, tranciare, trapanare, perforare, punzonare, piegare, curvare o per procedimenti analoghi su legno, metallo o altri materiali.

6.5. Strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo.

6.6. Strumenti per saldare, brasare o impiego analogo.

6.7. Apparecchiature per spruzzare, spandere, disperdere o per altro trattamento di sostanze liquide o gassose con altro mezzo.

6.8. Attrezzi tagliaerba o per altre attività di giardinaggio.

7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport.

7.1. Treni elettrici e auto giocattolo.

7.2. Consolle di videogiochi portatili.

7.3. Videogiochi.

7.4. Computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.

7.5. Apparecchiature sportive con componenti elettrici o elettronici.

7.6. Macchine a gettoni.

8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati).

8.1. Apparecchi di radioterapia.

8.2. Apparecchi di cardiologia.

8.3. Apparecchi di dialisi.

8.4. Ventilatori polmonari.

8.5. Apparecchi di medicina nucleare.

8.6. Apparecchiature di laboratorio per diagnosi in vitro.

8.7. Analizzatori.

8.8. Congelatori.

8.9. Altri apparecchi per diagnosticare, prevenire, monitorare, curare e alleviare malattie, ferite o disabilità.

9. Strumenti di monitoraggio e di controllo.

9.1. Rivelatori di fumo.

9.2. Regolatori di calore.